

CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE A SAIE 2024

N.B. – Per “BolognaFiere” si intende BolognaFiere S.p.A. con sede in Bologna, Viale della Fiera 20. Bologna. Per “Organizzatore” si intende la Senaf Srl con sede in Milano, Via Eritrea 21. L’Organizzatore, nell’esercizio della propria attività commerciale svolta in ambito concorrenziale organizza la manifestazione SAIE in programma presso il quartiere fieristico di Bologna, dal 9 al 12 Ottobre 2024.

Art. 1 – AMMISSIONE AL SALONE – Possono essere ammessi come Espositori:

- le aziende italiane o estere che espongono propri prodotti o servizi rientranti nei settori merceologici compresi nel Salone. Qualora le aziende produttrici non intervengano al Salone, potranno essere ammessi i loro concessionari, agenti o rappresentanti esclusivi o generali;
- le Associazioni di categoria, gli Enti Pubblici e gli Organismi che istituzionalmente svolgono azioni di promozione, studio, informazione e divulgazione nei settori interessati al Salone.
- L’Organizzatore si riserva la facoltà di vietare la presentazione di prodotti, campioni o servizi della stessa azienda in più stand dello stesso settore merceologico.

Non potranno essere ammessi come Espositori le aziende italiane o estere che abbiano avuto o abbiano in corso pendenze giudiziarie con BolognaFiere o l’Organizzatore e sue società giudiziarie ovvero siano insolventi nei suoi confronti.

Art. 2 – PARTECIPAZIONE AL SALONE – La domanda di partecipazione dovrà essere inoltrata a pena di irricevibilità sull’apposito modulo debitamente compilato, sottoscritto e controfirmato, e costituirà proposta irrevocabile per il richiedente e comporterà l’accettazione da parte sua delle presenti “Condizioni Generali”, (nonché del “Regolamento Tecnico di Manifestazione Fascicolo Sicurezza e Moduli Vari del “Regolamento del Quartiere”, e di ogni altra norma relativa all’organizzazione e al funzionamento del Salone e del Quartiere Fieristico). Contestualmente all’inoltro della domanda di partecipazione, debitamente compilata e firmata in ogni sua parte, l’azienda dovrà versare un acconto (di cui al successivo art. 3 del presente regolamento). Le domande di partecipazione non accompagnate dal versamento dell’acconto sopra indicato non saranno prese in considerazione. I concessionari, agenti o rappresentanti esclusivi e generali dovranno obbligatoriamente allegare alla loro domanda di partecipazione l’elenco delle case da essi rappresentate e i cui prodotti intendono esporre. Il richiedente è tenuto a fornire ogni altra documentazione che dovesse essergli richiesta per decidere sull’accoglimento della domanda e per accertare in qualsiasi momento il rispetto delle condizioni di partecipazione al Salone. Sulla domanda di partecipazione deciderà l’Organizzatore con assoluta autonomia e con il solo obbligo di indicare i motivi della mancata accettazione esclusivamente per le domande pervenute all’Organizzatore almeno 60 giorni prima dell’inaugurazione del Salone, qualora il richiedente ne faccia formale istanza entro 30 giorni dalla chiusura del Salone. I concessionari, agenti o rappresentanti esclusivi e generali dovranno obbligatoriamente iscrivere le case da essi rappresentate e i cui prodotti intendono esporre in fiera, tramite il link di accesso al sito della manifestazione che verrà inviato dalla Segreteria. Qualora da un rilievo effettuato nel corso della manifestazione risultassero esposti prodotti di aziende non iscritte, le stesse verranno considerate come co-espositori e addebitate alla corrispondente tariffa, salvo i maggiori danni che dovessero determinarsi a seguito della mancata iscrizione. Il richiedente è tenuto a fornire ogni altra documentazione che dovesse essergli richiesta per decidere sull’accoglimento della domanda e per accertare – in qualsiasi momento – il rispetto delle condizioni di partecipazione al Salone. L’Organizzatore, ricevuta la domanda di partecipazione da parte dei potenziali espositori (la quale ha il valore di proposta contrattuale irrevocabile), può decidere in ordine all’accoglimento o al rigetto della stessa, valutando ogni circostanza utile e rilevante al fine di conseguire il buon esito della manifestazione e la progressiva sempre maggiore qualificazione degli espositori partecipanti e, contestualmente, garantendo pari opportunità di accesso a tutti gli operatori economici interessati. In particolare, la decisione in merito all’accettazione o al rifiuto della domanda verrà assunta avendo riguardo alle seguenti esemplificative circostanze: abitualità della partecipazione degli espositori, esistenza di eventuali diritti di prelazione, priorità temporale delle domande, importanza e prestigio dell’espositore, ogni altro fatto che possa avere oggettivo rilievo ai fini della scelta (qualche, ad esempio, violazione del regolamento della rassegna in occasione di precedenti partecipazioni, precedenti o attuali insolvenze, anche se sanate, comportamenti che, in occasione di precedenti partecipazioni, abbiano generato problemi tali da rendere opportuna la non accettazione della domanda, ecc.). In caso di compartecipazione o di partecipazione collettiva, il richiedente non potrà accogliere Espositori dei quali l’Organizzatore gli abbia comunicato l’inadempimento a prescrizioni od obbligazioni, anche per altre rassegne, ed in difetto sarà solidamente tenuto verso l’Organizzatore all’adempimento delle suddette prescrizioni od obbligazioni. Gli espositori sono tenuti alla scrupolosa osservanza dell’intero sistema normativo vigente in materia di tutela della salute ed integrità dei lavoratori nonché al rispetto delle norme in materia di regolarità contributiva e previdenziale, nell’arco dell’intera attività fieristica e cioè: allestimento stand, gestione della manifestazione, smontaggio dello stand ed ogni altra attività connessa. L’espositore, inoltre si impegna ad osservare e a far osservare a tutte le imprese esecutrici che operano per suo conto, durante il montaggio e smontaggio dello stand e in relazione a qualsiasi altra attività inerente o connessa, il Regolamento Tecnico di Manifestazione e il Regolamento di Quartiere (con particolare riferimento al Fascicolo Sicurezza) e contengono, fra l’altro, regole cautelari in materia di sicurezza, con esclusione dell’osservanza delle norme di sicurezza specifiche riguardanti le attività appaltate dall’Espositore alle imprese esecutrici (attività di montaggio e smontaggio stand e attività connesse). L’osservanza dei regolamenti di cui sopra, potrà comportare la disattivazione immediata delle utenze erogate allo stand. Gli espositori sono tenuti alla nomina di uno o più responsabili dello stand assegnato, anche per l’osservanza delle norme in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, per tutta la durata della permanenza in quartiere fieristico; tale nomina dovrà essere notificata secondo la modulistica e la tempistica previste nel Regolamento.

Art. 3 – TARIFFE, PAGAMENTI, CLAUSOLA RISOLUTIVA – Le tariffe di partecipazione, i servizi vari irrinunciabili e la quota di iscrizione sono indicate nella Domanda di partecipazione. Nella quota di partecipazione sono comprese le seguenti prestazioni:

- Assicurazione All Risks e Responsabilità Civile (obbligatoria),
 - inserimento dell’azienda nella Pianta Guida ufficiale della manifestazione e nel catalogo on-line,
 - una copia della Pianta Guida ufficiale
 - fornitura dei materiali promozionali (inviti, tessere espositore e un parcheggio auto) che verranno realizzati per promuovere la manifestazione.
- La tariffa, espressa a metro quadrato o a corpo è comprensiva dei costi di locazione dello spazio espositivo, inclusi i servizi espressamente indicati nel Regolamento, nonché degli eventi complementari predisposti dall’Organizzatore in ordine a convegni e conferenze ed avvenimenti celebrativi e mondani previsti dal programma di mostra inclusa l’ospitalità di delegazioni di operatori professionali e di autorità statali, italiane e straniere, di relatori e conferenzieri. Al fine di rendere più agevole la partecipazione al Salone, sono stati forfettizzati i seguenti “servizi vari irrinunciabili” (Euro 12,00/mq):
- allacciamento e collaudo impianto elettrico, con potenza impiegata massima fino a 5 Kw,
 - 1 connessione internet WI-FI fino a 5 device,
 - fornitura estintore a norma di legge,
 - oneri comunali di pubblicità su insegne e ragione sociale dell’espositore,
 - pulizie ordinarie dello stand (spazio pavimento/aspirazione se moquette, spolvero piani di lavoro liberi da ingombri, svuotamento cestini rifiuti solo se lasciati a bordo stand).

All’atto della presentazione della domanda di partecipazione, debitamente compilata e firmata in ogni sua parte, l’azienda dovrà versare un acconto pari alla somma della quota di iscrizione, di un importo di Euro 35,00 per ogni metro quadrato di superficie richiesta in padiglione e/o Euro 15,00 per ogni metro quadrato di superficie richiesta in area esterna e nei padiglioni riservati ai Macchinari, di Euro 12,00 per ogni metro quadrato di superficie richiesta per i servizi vari irrinunciabili, oltre IVA sul totale se dovuta, altrimenti la domanda di partecipazione non sarà considerata valida. Nel caso in cui l’espositore richieda la fatturazione ad altro soggetto, in forza di mandato con rappresentanza da documentare, risponderà comunque in solido per tutte le obbligazioni di cui alla presente domanda di partecipazione. Qualora la domanda di partecipazione venga accettata, l’Organizzatore provvederà ad inviare formale accettazione della partecipazione accompagnata da fattura di importo pari all’acconto. In seguito, l’Organizzatore invierà l’assegnazione dello stand e provvederà all’emissione della fattura di saldo per gli ulteriori corrispettivi dovuti sulla base degli spazi espositivi assegnati, da corrispondersi entro il termine indicato nella fattura stessa. Non sarà consentito l’ingresso per l’allestimento agli Espositori né ad eventuali allestitori da questa incaricati che non abbiano provveduto al saldo del canone espositivo. In difetto di quanto sopra, l’Organizzatore potrà considerare risolto il contratto di partecipazione senza necessità di diffida o di pronuncia del Giudice, ma semplicemente dandone comunicazione all’interessato. In tal caso l’Organizzatore, oltre ad essere svincolato da ogni impegno ed a poter disporre dello spazio espositivo assegnandolo ad altri richiedenti, avrà diritto ad incamerare le somme già percepite e comunque all’integrale pagamento, a titolo di penale, dei corrispettivi contrattuali, salvo ogni suo diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni. Qualora la domanda di partecipazione non venga accolta, l’acconto verrà restituito, escluso sin d’ora il diritto del richiedente a qualsivoglia indennizzo a titolo di danno o interesse.

Art. 4 – ASSEGNAZIONE DEGLI STAND - INOSSERVANZE ED INADEMPIMENTI – L’assegnazione degli stand è di esclusiva e autonoma competenza dell’Organizzatore. Eventuali indicazioni o richieste particolari formulate dall’Espositore, si intendono puramente indicative, non possono vincolare o condizionare la domanda di partecipazione e quindi si considerano come non apposte. Inoltre, l’Organizzatore avrà facoltà di spostare, ridurre lo stand già assegnato, ovvero di trasferirlo in altra zona espositiva, senza alcun diritto del partecipante ad indennizzi o a risarcimenti di sorta. Sarà comunque tenuto a darne comunicazione all’Espositore prima dell’inizio del Salone. In caso di inosservanza delle prescrizioni di cui al presente regolamento e di inadempimento alle obbligazioni di cui al presente contratto – ivi inclusi anche il caso di mancato pagamento – l’Organizzatore potrà, tenendo conto della gravità del fatto, disporre nei confronti dell’Espositore interessato i seguenti provvedimenti:

- non attivare i servizi accessori comprese tutte le utenze necessarie per il regolare funzionamento dello spazio espositivo assegnato;
- rifiutare la consegna di pass per il parcheggio di auto, delle tessere espositori, dei biglietti visitatori in dotazione, della Pianta Guida e di ogni altro materiale connesso alla partecipazione alla Manifestazione Fieristica;
- ordinare l’immediata rimozione dei prodotti non ammessi, con potere di intervento diretto ed immediato nel caso in cui l’Espositore non ottempererà immediatamente, fatti salvi ulteriori provvedimenti;
- ordinare l’immediata chiusura del posteggio, con potere di intervento diretto ed immediato nel caso in cui l’Espositore non ottempererà immediatamente, fatti salvi ulteriori provvedimenti;
- disporre l’esclusione dell’Espositore dalle successive edizioni della Manifestazione.

In nessun caso l’Espositore avrà diritto a rimborsi o indennizzi di qualsivoglia natura e rimarrà comunque obbligato a corrispondere all’Organizzatore per intero l’importo relativo ai canoni di partecipazione. L’Organizzatore inoltre avrà in ogni caso titolo per richiedere il risarcimento del danno e delle spese sostenute per la pubblicazione del materiale in dotazione all’Espositore eventualmente non consegnato per la rimozione dei prodotti esposti e/o la chiusura dello stand e/o per l’eventuale approntamento dello spazio ad uso, compresa l’assegnazione a diverso Espositore. L’Organizzatore, in forza delle inadempienze di cui sopra, potrà richiedere il risarcimento integrale dei danni subiti, comprensivi sia del danno emergente sia del lucro cessante.

Art. 5 – FACOLTA’ DI RECESSO – Il partecipante, che non sia in grado di intervenire al Salone, potrà recedere dal contratto dandone comunicazione all’Organizzatore con lettera raccomandata A.R. o tramite PEC entro il 5 luglio 2024, ferma restando l’acquisizione da parte dell’Organizzatore dell’acconto a titolo di penale convenzionale e fatto salvo ogni suo ulteriore diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni. Se, viceversa, detta comunicazione verrà trasmessa in data successiva al suddetto termine, il partecipante – ferma restando l’anzidetta acquisizione da parte dell’Organizzatore a titolo parzialmente risarcitorio dell’acconto – sarà tenuto al pagamento anche dell’intera quota di partecipazione salvo il diritto dell’Organizzatore per

eventuali maggiori danni diretti e indiretti. L’Organizzatore potrà comunque disporre dello stand, anche assegnandolo ad altri Espositori. Se la comunicazione di recesso non dovesse essere addirittura data e l’Espositore non dovesse approntare il proprio stand, egli sarà considerato inadempiente a tutti gli effetti e – ferma restando l’anzidetta acquisizione da parte dell’Organizzatore a titolo parzialmente risarcitorio dell’acconto – sarà comunque tenuto, oltre che al pagamento del saldo della quota di partecipazione, anche al rimborso dei danni diretti ed indiretti subiti dall’Organizzatore. Fermo restando quanto sopra, anche in tal caso l’Organizzatore potrà comunque disporre dello stand anche assegnandolo ad altri Espositori. L’Organizzatore potrà recedere a propria discrezione dal contratto di partecipazione sino a due settimane prima della data di apertura del Salone, e – per motivi attinenti all’organizzazione della Rassegna e al suo regolare svolgimento – sino al giorno di apertura. In tale ipotesi l’Organizzatore non sarà tenuto ad indennizzo o risarcimento di sorta, ma dovrà restituire l’acconto e le somme eventualmente già incassate, restando esclusa sin d’ora ogni e qualsiasi ulteriore pretesa nonché la maturazione di qualsivoglia tipo di interesse.

Art. 6 – CONSEGNA DEGLI STAND – Gli stand verranno messi a disposizione degli Espositori nei termini indicati nel “Regolamento Tecnico di Manifestazione” ed il loro allestimento dovrà essere completato entro la data indicata nello stesso “Regolamento Tecnico di Manifestazione”: in difetto di ciò il contratto potrà essere risolto per inadempienza del partecipante con le stesse modalità e conseguenze di cui all’art. 5. Per poter accedere al Quartiere Fieristico durante le fasi di allestimento e disallestimento, l’Espositore dovrà accreditarsi sul sito <http://saie.befair.eu> seguendo le indicazioni fornite da BolognaFiere. Dalla pagina PASS l’Espositore può autorizzare l’ingresso al Quartiere Fieristico di eventuali aziende affidatarie Incaricate (allestitori, fornitori, corrieri ecc.) assegnando loro una pratica. Gli Incaricati riceveranno una mail automatica dal sistema con le credenziali per accedere al portale Pass. Ricordiamo che in Pass, sia l’Espositore (con il proprio account) che l’Incaricato (con il proprio account) potranno inserire i nominativi del proprio personale e le targhe dei mezzi per stampare i pass necessari all’accesso al Quartiere Fieristico, nei giorni di allestimento e disallestimento. Qualora le aziende Espositrici/Incaricate non visionassero la documentazione ivi pubblicata, tra cui il D.U.V.R.I., non potranno stampare i badges e/o titoli di ingresso al Quartiere Fieristico, necessari nei periodi di allestimento e disallestimento dell’evento. L’Espositore è responsabile del possesso dei requisiti tecnico-professionali delle aziende che, in suo nome, interverranno nel Quartiere Fieristico. BolognaFiere e l’Organizzatore potranno definire, anche ai fini della normativa sulla sicurezza del lavoro, particolari criteri di accesso al Quartiere Fieristico durante i lavori di allestimento nonché limitare l’accesso dei mezzi e/o prevedere addebiti in caso di permanenza dei mezzi fuori dagli spazi e/o dai tempi definiti dall’Organizzatore. In particolare, qualora gli autoveicoli ed i mezzi in generale, permangano nel Quartiere Fieristico oltre le due ore, potranno essere addebitati all’Espositore, attraverso la cui password è stato accreditato il veicolo, l’importo di € 500,00 oltre IVA.

Art. 7 – ALLESTIMENTI – Gli allestimenti dovranno essere contenuti entro la superficie dello stand, così come meglio indicato nel Regolamento Tecnico di Manifestazione e Moduli Vari e la loro altezza non dovrà superare l’altezza consentita dal citato Regolamento. Gli allestimenti degli stand, indipendentemente dalla loro superficie, sono classificati in Standard e Fuori Standard secondo caratteristiche riportate dettagliatamente nel Regolamento Tecnico e Moduli Vari e sul Modulo 0 (zero) che qui si intende integralmente richiamato ed accettato dall’Espositore. Per la realizzazione di qualsiasi allestimento è fatto obbligo di trasmettere a BolognaFiere il “Modulo 0”, scaricabile dall’area riservata Espositori nella pagina moduli del sito www.saie.befair.eu.

L’altezza minima delle pareti degli stand in area libera dovrà essere di 3 metri. Nel caso di allestimenti Fuori Standard, l’Espositore ha l’obbligo di trasmettere all’Organizzatore ed a BolognaFiere, per l’approvazione, il progetto dell’allestimento timbrato e firmato da Tecnico Abilitato oltreché i documenti previsti dal “Regolamento Tecnico di Manifestazione e dal Modulo 0”.

Tutti i documenti sopracitati dovranno essere inviati entro e non oltre la scadenza stabilita nel “Regolamento Tecnico di Manifestazione”, in caso contrario verrà addebitato all’Espositore l’importo di 500,00 € oltre IVA oltre agli eventuali costi indicati sul “Modulo 0”. BolognaFiere si riserva, in ogni caso, il diritto di non consentire il montaggio degli allestimenti Fuori Standard che non siano stati preventivamente approvati. Gli allestimenti e i relativi impianti dovranno essere costruiti a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme antinfortunistiche e di quelle prevenzioni incendi. L’Espositore si impegna a rispettare la normativa relativa ai locali di pubblico spettacolo ed a sottostare a tutte le prescrizioni e formalità previste dal “Regolamento Tecnico di Manifestazione e Moduli Vari”. Sarà facoltà di BolognaFiere richiedere, se necessario, l’intervento della Commissione di Vigilanza per i locali di pubblico spettacolo.

E’ fatto obbligo all’espositore di tenere nel posteggio, in posizione ben visibile ed accessibile, estintori in quantità e qualità adeguate, come forniti da BolognaFiere. I partecipanti devono allestire e tenere i loro stand in modo da non arrecare danno agli altri partecipanti. Poiché le aree non sono dotate di pareti divisorie, è fatto obbligo ad ogni azienda, a proprio carico, di realizzare allestimenti che prevedano tali pareti quale separazione dagli espositori confinanti. Gli stand dovranno essere inoltre dotati di moquette a pavimento e di arredi. Gli allestimenti non devono nuocere all’estetica ed alla visibilità degli stand vicini, in particolare, nel caso di occupazioni di stand ad Isola (4 lati aperti) ed a penisola (3 lati aperti), non saranno accettati allestimenti con pareti perimetrali di altezza superiore a 3m, che coprano più del 50% della lunghezza dei medesimi lati singolarmente considerati. Tutte le grafiche bifacciali dovranno essere poste ad una distanza minima di 2 metri dal confine con gli stand adiacenti. BolognaFiere e l’Organizzatore si riservano il diritto di far modificare o rinnovare gli allestimenti e gli impianti non rientranti nelle previsioni sopraindicate. Gli Espositori che utilizzeranno apparecchiature di diffusione sonora inclusi microfoni, casse acustiche, ecc. dovranno operare ad un livello acustico tale da garantire un clima idoneo al pieno svolgimento delle attività commerciali. Gli espositori sono inoltre tenuti ad adempiere a tutte le formalità previste dalla normativa SIAE. Si precisa che l’impianto di amplificazione per la diffusione sonora dovrà essere differenziato dall’impianto per il funzionamento delle luci e dei restanti macchinari; le casse acustiche, inoltre, dovranno essere direzionate verso l’interno dello stand e non verso l’esterno. BolognaFiere e l’Organizzatore – a loro insindacabile giudizio – potranno intimare all’Espositore (mediante comunicazione scritta o verbale dei propri incaricati) di contenere i livelli di emissione sonora prodotti da apparecchiature e macchinari vari nel caso in cui il livello acustico risultasse dannoso e/o comunque molesto all’attività svolta da altri operatori presenti nelle vicinanze. La mancata osservanza di quanto dettagliatamente previsto nel “Regolamento Tecnico di Manifestazione e Moduli Vari” attribuirà a BolognaFiere la possibilità di chiudere lo spazio espositivo e/o di adottare i provvedimenti più opportuni per assicurare condizioni di sicurezza, fermo restando ogni responsabilità civile e penale dell’Espositore. Ogni responsabilità in ordine alla statica degli allestimenti, alla esecuzione e conduzione degli impianti, alla conformità dei materiali di allestimento, alla normativa antincendio e per eventuali danni che dovessero subire persone o cose di proprietà di BolognaFiere o di terzi, è a carico esclusivamente dell’Espositore. L’osservanza delle norme di sicurezza può comportare la denuncia all’Autorità giudiziaria.

Art. 8 – RICONSEGNA DEGLI STAND – Al termine della manifestazione e non prima, gli Espositori/Incaricati dovranno procedere alla rimozione dei prodotti e materiali da essi installati e, previo ottenimento del buono d’uscita da parte dell’Organizzatore, allontanarsi dal Quartiere Fieristico. In particolare, si raccomanda, di allontanare dagli stand tutti gli oggetti di valore, fragili e facilmente asportabili. Lo sgombero degli stand dovrà essere ultimato entro la data al riguardo indicata nel “Regolamento Tecnico di Manifestazione”. Qualora l’Espositore, l’ultimo giorno di manifestazione, dovesse lasciare il proprio stand incustodito prima dell’orario di chiusura, l’Organizzatore potrà applicare una sanzione fino ad un massimo di Euro 700,00 + Iva.

E’ fatto obbligo all’Espositore di riconsegnare lo stand nello stato in cui gli è stato affidato. Durante tutte le fasi della manifestazione è vietato abbandonare materiali di risulta e/o rifiuti nelle aree espositive e nel Quartiere Fieristico. I materiali residui ai lavori di allestimento e disallestimento dovranno essere smaltiti a cura dell’Espositore e/o suoi incaricati, e i corridoi dei padiglioni dovranno essere mantenuti liberi da qualsiasi tipo di materiale di risulta o di ingombro. Come disposto dalle norme di legge in tema di protezione ambientale, gli Espositori sono obbligati a dichiarare con quali modalità intendano provvedere a trattare i residui di allestimento mediante compilazione obbligatoria della modulistica di manifestazione. In caso di mancato rispetto dei termini di disallestimento e/o di inerzia da parte dell’Espositore allo sgombero dell’area, l’Espositore stesso emporà il proprio irrevocabile consenso affinché si provveda d’ufficio considerando quanto rimasto sullo stand come materiale di rifiuto da avviare alle discariche pubbliche. L’Espositore sarà quindi tenuto al rimborso di tutte le spese dirette ed indirette sostenute per lo sgombero, con un minimo di € 700,00 per ogni 16,00 mq di superficie e fatti salvi eventuali rimborsi per maggiori danni. Il buono d’uscita pur non potendo essere rilasciato agli Espositori che non abbiano provveduto al saldo di ogni propria posizione debitoria, diretta od indiretta, nei confronti dell’Organizzatore, non costituirà quietanza di pagamento degli importi dovuti per la partecipazione al Salone, e sarà valido per il solo veicolo indicato sul buono stesso. Il partecipante espressamente autorizza l’Organizzatore a verificare che nei veicoli e nei bagagli dell’Espositore e/o dei suoi incaricati, in uscita dal quartiere fieristico, non si trovino prodotti e materiali diversi da quelli installati nello stand ed elencati nel buono d’uscita, autorizzando l’Organizzatore ad impedire l’uscita di prodotti e materiali non elencati in detto buono. L’Organizzatore e BolognaFiere non assumono alcuna responsabilità per le merci, i materiali e quant’altro lasciato senza sorveglianza dagli espositori nel Quartiere Fieristico.

Art. 9 – ACCESSO AL QUARTIERE – Il Salone è aperto ai soli operatori economici interessati, muniti del prescritto documento d’ingresso, ogni giorno secondo l’orario che l’Organizzatore si riserva di stabilire ed eventualmente di modificare, anche nel corso del Salone. Per consentire il libero ingresso degli Espositori e del loro personale al Salone, l’Organizzatore predisporrà apposite tessere la cui regolamentazione è contemplata nel “Regolamento Tecnico di Manifestazione” il cui utilizzo comporta l’accettazione del presente regolamento. L’Espositore è comunque responsabile, a tutti gli effetti, del comportamento di coloro ai quali fornisce tessere d’ingresso, nonché del comportamento dei propri dipendenti, ausiliari e collaboratori e aziende incaricate, nell’espletamento delle mansioni ad essi attribuite. Gli espositori possono accedere ai padiglioni della fiera 30 minuti prima dell’apertura al pubblico e devono uscire dai padiglioni alla chiusura. L’organizzatore può, a richiesta, autorizzare il prolungamento della permanenza. All’interno del Quartiere Fieristico è fatto divieto assoluto a chiunque di promuovere offerte od obbligazioni per istituzioni riconosciute, queste, propaganda politica, religiosa o di parte e svolgere comunque attività non attinenti alle finalità del Salone. Resta inteso che le modalità di accesso, le disposizioni tecniche, le attività di montaggio e smontaggio degli stand e in genere lo svolgimento della Manifestazione potranno subire delle modifiche e/o revisioni a seguito di eventuali disposizioni normative che dovessero intervenire.

Art. 10 – SORVEGLIANZA CONTRO FURTI - RESPONSABILITA’ PER FURTI E DANNI - ESONERO DI RESPONSABILITA’ DI BologNAFIERE - CLAUSOLA DI MANLEVA – Durante l’orario di apertura dei padiglioni l’Espositore dovrà vigilare il pro-prio stand direttamente o attraverso proprio personale. L’espositore è obbligato a presidiare, con proprio personale, la postazione espositiva durante tutto il periodo di apertura della manifestazione. L’Espositore è unico custode, per tutto il periodo di svolgimento della manifestazione (compreso il periodo di allestimento/disallestimento) di tutti i materiali, beni e arredi presenti nella postazione espositiva. Qualche custode della postazione espositiva l’Espositore si obbliga a manlevare, sostanzialmente e processualmente BolognaFiere e l’Organizzatore e a mantenerli indenni da ogni perdita, danno, responsabilità, costo o spesa, incluse le spese legali, derivanti dall’utilizzo dello stand e dello spazio espositivo assegnato. BolognaFiere, pur provvedendo per tutta la durata del Salone e per tutti i giorni previsti per l’allestimento e lo sgombero degli stand ad un servizio generale di vigilanza diurna e notturna all’interno del Quartiere Fieristico è esonerata – con l’Organizzatore – da ogni e qualsiasi responsabilità in ordine a furti e/o danni che dovessero verificarsi a scapito dell’Espositore. L’espositore sarà responsabile anche verso BolognaFiere e l’Organizzatore di tutti i danni diretti ed indiretti che per qualsiasi causa siano attribuibili a lui od a personale per suo conto operante (ivi compresi i danni provocati dagli allestimenti o dagli impianti eseguiti in proprio o da terzi da lui incaricati, ancorché collaudati da BolognaFiere).

Art. 11 – ASSICURAZIONI, ESONERI, ASSUNZIONI E LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ - L'Espositore beneficerà delle seguenti assicurazioni stipulate da BolognaFiere:

- a) Garanzia All Risks, (inclusi incendio e furto) per danni materiali e diretti ad arredamento, allestimento, attrezzature e merci nello stand, esclusi denaro, valori, preziosi e simili ed escluso il software installato su elaboratori elettronici ed esclusi i danni da mancato uso dell'arredamento, dell'allestimento, delle attrezzature e delle merci durante il periodo di svolgimento del Salone – copertura Euro 40.000,00 a primo rischio assoluto (inclusi incendio e furto), con franchigia assoluta di Euro 300,00 per ogni danno elevato ad Euro 600,00 per i danni verificatisi dopo la chiusura della manifestazione;
- b) Garanzia per Responsabilità (Verso Terzi, comprendente i danni da incendio: massimale unico Euro 50.000.000,00;
- c) Garanzia per la Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro dell'espositore: massimale per sinistro Euro 3.000.000,00 con limite di Euro 2.000.000,00 per persona;
- d) Rinuncia da parte dell'Assicuratore ad ogni rivalsa verso tutti gli Espositori, BolognaFiere e l'Organizzatore.

Le coperture assicurative sopra indicate sono disciplinate dalle condizioni e limitazioni che l'Espositore potrà richiedere alla Segreteria Organizzativa della manifestazione, e che saranno riportate nel modulo contenuto nel Fascicolo Moduli Vari della manifestazione stessa.

Dette coperture non escludono la responsabilità dell'Espositore per tutti i rischi che, secondo l'autonoma valutazione dell'Espositore non fossero garantiti o che superassero i limiti di copertura sopra riportati. L'Espositore stesso dovrà provvedere alle opportune coperture integrative. In particolare, in funzione dell'esistenza di un sistema di videosorveglianza, l'Espositore prende atto che, in caso di furto, la relativa denuncia alla Pubblica Autorità deve pervenire all'Assicuratore entro sette giorni dalla conclusione della manifestazione e che il mancato rispetto del termine può comportare la perdita del diritto di indennizzo. L'Assicuratore curerà anche la gestione dei sinistri e le procedure di liquidazione al termine della manifestazione. In ogni caso l'Espositore si obbliga ad inserire nelle coperture integrative la rinuncia dell'assicuratore ad ogni azione di rivalsa verso gli Espositori, l'Organizzatore e BolognaFiere, ed in difetto dovrà tenersi sollevati da ogni azione che dovesse essere svolta nei loro riguardi. Preso atto di quanto sopra, l'Espositore, comunque, (per sé e per i propri collaboratori od incaricati) espressamente esonera l'Organizzatore e BolognaFiere da ogni responsabilità per perdite od avarie che per qualsiasi ragione dovessero verificarsi nello spazio espositivo assegnato, durante lo svolgimento del Salone o durante l'allestimento e disallestimento dello stand, e di quanto ivi si trova, ed assume a proprio carico la responsabilità degli eventuali danni causati anche a terzi dalla gestione dello spazio espositivo o da quanto immesso nello stesso, e non coperti nei termini e modi sopra indicati o attivati dall'Espositore stesso. BolognaFiere e l'Organizzatore declinano ogni responsabilità per danni consequenziali, danni di immagine, perdite di fatturati, etc. Anche per i danni diretti l'Espositore accetta che l'Organizzatore e BolognaFiere limitino la propria responsabilità ai limiti e massimali delle coperture assicurative sopra riportati. L'Espositore accetta tali limitazioni di responsabilità.

Art. 12 – RECLAMI - Eventuali reclami relativi all'organizzazione e alla realizzazione della Manifestazione dovranno essere immediatamente notificati per iscritto all'Organizzatore e comunque entro sette giorni dalla conclusione della Manifestazione. Reclami successivi non potranno costituire oggetto di controversia con l'Organizzatore.

Art. 13 – PROPRIETÀ INTELLETTUALE - Tanto i prodotti e le merci esposte quanto gli stand che li ospitano non possono essere fotografati, disegnati o comunque riprodotti senza l'autorizzazione dei rispettivi Espositori e dell'Organizzatore.

L'Organizzatore e BolognaFiere si riservano tuttavia il diritto di riprendere, riprodurre, diffondere e autorizzare la ripresa, la riproduzione e la diffusione di vedute di insieme e di dettaglio interne ed esterne, consentendone o effettuandone anche la vendita. Non verrà effettuato alcun uso in contesti vietati dalla Legge o che ne pregiudichino il decoro e la dignità. La posa e l'utilizzo delle immagini per gli scopi sopra indicati sono da considerarsi effettuate in forma di tutto esaurito. L'Espositore si assume ogni responsabilità in merito alla titolarità di diritti su marchi ed altri segni distintivi, brevetti, invenzioni industriali, modelli industriali, diritti d'autore inerenti i prodotti e/o i macchinari esposti. L'Espositore, pertanto, manleva l'Organizzatore da ogni onere e responsabilità nel caso di violazione dei suddetti diritti e comunque in ogni caso di violazione delle norme a tutela della concorrenza sia nei confronti di altri Espositori sia nei confronti di terzi in genere. Eventuali controversie al riguardo tra Espositori o tra Espositori e terzi, dovranno pertanto essere risolte direttamente tra gli stessi, con esonero dell'Organizzatore e di BolognaFiere da qualunque onere e/o responsabilità.

Art. 14 – TEMPORANEA IMPORTAZIONE - La temporanea importazione di merci o beni di provenienza estera per le esposizioni quali campioni in occasione del Salone, dovrà avvenire - a spese dell'Espositore - tramite lo spedizioniere ufficiale di BolognaFiere, secondo le modalità previste nel "Regolamento Tecnico di Manifestazione e Fascicolo Moduli Vari", con esonero di ogni responsabilità per l'operato dello spedizioniere ufficiale anche nei riguardi di BolognaFiere e dell'Organizzatore.

Art. 15 – PRESENTAZIONE DI STRUTTURE PREFABBRICATE, GRU, PONTEGGI, ECC. E DISCIPLINA DEI MACCHINARI ESPOSTI IN FUNZIONAMENTO - Per l'esposizione di strutture prefabbricate, di gru a torre auto-montate e simili, di ponteggi, armature provvisorie ed impalcature in genere, l'Espositore oltre a garantire la piena e scrupolosa applicazione di tutte le norme di sicurezza, legislative, regolamentari, di buona tecnica, nonché dettate dall'esperienza e dalla prudenza, durante tutto il periodo di permanenza nel Quartiere Fieristico, si impegna ad osservare scrupolosamente anche le indicazioni di BolognaFiere. I macchinari dovranno essere installati nel modo corrispondente al loro impiego normale e dovranno essere conformi alle norme antinfortunistiche e ad ogni altra prescrizione legislativa, regolamentare e di buona tecnica. Le strutture prefabbricate, le gru, i ponteggi, i macchinari, ecc., non potranno essere esposti se non siano conformi alle norme antinfortunistiche e ad ogni altra prescrizione legislativa, regolamentare e di buona tecnica e dovranno essere corredate dalla prescritta documentazione amministrativa delle Autorità competenti. Sia nella fase di montaggio, di smontaggio e di installazione sia durante tutta la loro permanenza nel Quartiere Fieristico, per le strutture prefabbricate, le gru, i ponteggi e per i macchinari dovranno essere altresì adottate adeguate protezioni atte a garantire l'incolumità dei terzi presenti nel Quartiere Fieristico e del pubblico. I prodotti rientranti nelle suddette tipologie non possono essere azionati, salvo deroga rilasciata per iscritto dalla Divisione Operations di BolognaFiere, purché ciò non comporti pericolo o molestia. In ogni caso è fatto obbligo all'Espositore di dotarli di tutti i dispositivi necessari per prevenire infortuni, rumori eccedenti la normale tollerabilità, cattivi odori, emissioni di gas e di liquidi; non potranno essere azionati, all'interno dei padiglioni, da motori a scoppio funzionanti e non dovranno comportare l'impiego di carburanti o di bombe a gas. In ogni caso essi dovranno essere conformi alle norme legislative, regolamenti e di buona tecnica, ed essere corredati dalla relativa documentazione amministrativa delle Autorità competenti. In caso di concessione del permesso, il numero massimo di dimostrazioni non potrà essere superiore a quattro nel corso di ogni giornata di manifestazione e ciascuna dimostrazione non potrà avere una durata superiore ai 15 minuti. BolognaFiere e l'Organizzatore si riservano il diritto di decidere con la più ampia discrezionalità sulla richiesta di autorizzazione presentata dall'Espositore, nonché di individuare apposite e limitate aree da destinare ai macchinari che l'Espositore intende azionare. Qualsiasi prodotto non omologato in Italia o non conforme alla normativa italiana dovrà essere esposto con l'indicazione degli Stati ai quali è destinato o per i quali è stato omologato e, ferme restando le disposizioni in tema di sicurezza sopra riportate, potrà essere messo in funzionamento soltanto in apposite aree appositamente predisposte. BolognaFiere e l'Organizzatore prenderanno in considerazione le sole richieste di deroga che siano state presentate contemporaneamente alla domanda di partecipazione al Salone, e che siano accompagnate dalla corrispondente documentazione tecnica ed amministrativa. In ogni caso BolognaFiere e l'Organizzatore non saranno responsabili in alcuno modo anche se hanno rilasciato la propria autorizzazione al funzionamento dei prodotti esposti, e l'Espositore assume a proprio esclusivo carico ogni responsabilità civile e penale per eventuali infortuni e/o danni che dovessero derivare a terzi in conseguenza del funzionamento dei prodotti esposti e dall'inosservanza o violazione delle norme e indicazioni in parola. È fatto salvo il diritto di intervento diretto di BolognaFiere e dell'Organizzatore per disporre od effettuare la chiusura dello spazio espositivo e l'allontanamento dal Quartiere di eventuali strutture, macchinari, ecc., non rispondenti alle disposizioni di cui sopra od utilizzate in difformità alle disposizioni stesse.

Art. 16 – SERVIZI TECNICI - A richiesta degli Espositori, e nel rispetto delle disposizioni contenute nel "Regolamento Tecnico di Manifestazione e Fascicolo Moduli Vari", BolognaFiere fornirà agli Espositori il servizio di energia elettrica sia per illuminazione sia per forza motrice ed i servizi di acqua ed aria compressa. Inoltre, BolognaFiere, si riserva di attivare, ovvero di appaltare o di concedere esclusive per qualsiasi servizio che ritenga utile ai partecipanti, stabilendone le modalità di esercizio. In particolare:

- i collegamenti e le disconnessioni tra l'impianto elettrico o l'impianto idrico costruiti dagli Espositori, e rispettivamente la cassetta di derivazione e le prese d'acqua, potranno essere effettuati esclusivamente dalle ditte autorizzate da BolognaFiere, che accerteranno - non il rispetto delle norme del "Regolamento Tecnico di Manifestazione e Fascicolo Moduli Vari";

- i collegamenti e le disconnessioni di apparecchi telefonici potranno essere effettuati solo dal fornitore autorizzato da BolognaFiere;

- per tutte le operazioni di factaging, trasporto, carico e scarico merci, gli Espositori dovranno avvalersi esclusivamente del fornitore autorizzato da BolognaFiere;

- è consentito l'accesso ai padiglioni ai soli mezzi elettrici.

L'Espositore prende atto che i "servizi" (sia gestiti direttamente da BolognaFiere sia appaltati, sia concessi in esclusiva) assicurano regolari prestazioni nell'ambito di un normale impegno dei servizi stessi da parte dei singoli utenti, ed in ogni caso esonera BolognaFiere e l'Organizzatore, nonché gli appaltatori ed i concessionari dei servizi, da ogni e qualsiasi responsabilità per l'eventuale irregolarità di svolgimento dei servizi stessi.

Art. 17 – STAMPATI INFORMATIVI E INFORMAZIONI ON-LINE - L'Organizzatore si riserva di provvedere alla realizzazione della Pianta Guida, alla diffusione di informazioni (anche in forma sintetica od abbreviata) contenute nella Domanda di Partecipazione, sugli Espositori e sui prodotti e/o servizi dagli stessi presentati, oltre che su quant'altro esposto o presentato, utilizzando i mezzi e le tecniche di comunicazione che riterrà più idonee senza alcuna propria responsabilità per eventuali omissioni, errori o malfunzionamenti. I dati riportati saranno riferiti alle domande di adesione pervenute ed accettate sino a 45 giorni prima della data di apertura del Salone. Tutto ciò non pregiudica il diritto dell'Organizzatore di modificare l'assegnazione degli stand. Quanto sopra vale anche per il contenuto di altri moduli informativi sottoscritti dall'Espositore o da un suo incaricato e messi a disposizione dell'Organizzatore anche a mezzo di strumenti informatici. L'Organizzatore si riserva di prevedere, sul sito Internet della rassegna, aree riservate al sin-golo Espositore, alle quali l'Espositore stesso potrà accedere con Password ed Username personali per mettere on-line, inviare o modificare informazioni riguardanti la propria azienda. L'Espositore è il solo responsabile dei contenuti inseriti nell'area ad esso riservata e del corretto uso, anche da parte di terzi, della Password e dell'Username assegnati dall'Organizzatore. La Pianta Guida della manifestazione è l'unica pubblicazione ufficiale degli organizzatori. Ogni altra pubblicazione a carattere pubblicitario, ad eccezione di quelle ufficiali dell'Organizzatore, avviene ad iniziativa di privati, che mancano di ogni autorizzazione.

Art. 18 – FORME PUBBLICITARIE A PAGAMENTO - Mentre viene lasciata la più ampia libertà per lo svolgimento dell'azione pubblicitaria da parte dell'Espositore all'interno dello stand, all'esterno dell'area espositiva assegnata, ogni forma di propaganda e pubblicità deve essere effettuata esclusivamente per tramite dell'Organizzatore o dei suoi concessionari ed è soggetta al pagamento del canone di cui all'art. 15. È escluso ogni tipo di pubblicità che non costituisca oggetto di diritto di diritto confronto con altri Espositori o che, comunque, nuoccia allo spirito di ospitalità commerciale della manifestazione fieristica. E anche vietata la sosta di autoveicoli riportanti marchi o forme pubblicitarie nelle aree di parcheggio del quartiere fieristico, se non espressamente autorizzata dall'Organizzatore e a pagamento.

Art. 19 – PARCHEGGI - Per motivi di sicurezza ai parcheggi predisposti per gli Espositori potranno accedere - sino ad esaurimento dei posti disponibili - esclusivamente le autovetture (si intendono perciò esclusi tutti i mezzi diversi come ad esempio veicoli con -merci, camion, etc...) munite di apposito contrassegno rilasciato dall'Organizzatore e la sosta è consentita soltanto negli appositi spazi e solo durante l'orario di apertura del Quartiere Fieristico. È severamente vietata la sosta dei veicoli commerciali e dei camion di qualsiasi genere all'interno del Quartiere, anche solo per brevi periodi. I altresì severamente vietata la sosta delle autovetture fuori dagli spazi consentiti e dopo l'orario di chiusura del Quartiere Fieristico. In caso di inosservanza di tali disposizioni, BolognaFiere o l'Organizzatore potranno attivarsi per ottenere la rimozione forzata del veicolo fuori dal parcheggio, oppure l'apposizione di mezzi meccanici inibitori dell'utilizzo dello stesso, a rischio e spese dell'Espositore al quale è stato rilasciato il contrassegno e del proprietario del veicolo, il quale rimarrà responsabile in solido con l'Espositore per le relative spese. BolognaFiere o l'Organizzatore si riserva la facoltà di non ammettere alla prossima edizione della manifestazione l'Espositore che non abbia rispettato, anche tramite i propri incaricati, i divieti sopra descritti. Ciascuno degli occupanti dei veicoli dovrà essere munito di documento valido per l'accesso al Quartiere Fieristico. Poiché i parcheggi non godono di custodia, BolognaFiere e l'Organizzatore sono esonerati da ogni responsabilità di custodia del veicolo e non saranno responsabili per danni e furti di ogni genere.

Art. 20 – DIVIETI PARTICOLARI - In particolare agli Espositori è vietata:

- qualunque vendita con consegna immediata e sul posto della merce all'acquirente, ad eccezione dei prodotti editoriali e del software;

- la cessione anche parziale e lo scambio anche parziale dello stand;

- l'esposizione di prezzi, ad eccezione dei settori nei quali l'Organizzatore disponga che ciò sia possibile;

- qualsiasi forma di pubblicità al di fuori del proprio stand e nel Quartiere Fieristico. La distribuzione del materiale pubblicitario è ammessa solo nella propria area espositiva;

- l'esposizione di prodotti in contrasto con la destinazione merceologica dello stand, quale appare dalla domanda di partecipazione;

- l'esposizione di cartelli o campioni, anche semplicemente indicativi, per conto di ditte non elencate nella domanda di partecipazione e non rappresentate;

- l'utilizzo, a qualsiasi scopo, di MEZZI AEREI A PILOTAGGIO REMOTO (APR) all'interno del Quartiere Fieristico. Eventuali deroghe dovranno essere richieste alla Direzione Operations di BolognaFiere, che si riserva di valutare, nell'ambito di quanto previsto dalla vigente normativa, la possibilità di utilizzo secondo modalità e procedure da concordare;

- ogni iniziativa spettacolare o di intrattenimento, di qualsiasi tipo, natura e caratteristiche, ancorché limitata all'interno dello stand o finalizzata alla presentazione dei prodotti senza la preventiva autorizzazione da parte dell'Organizzatore e della Divisione Operations di BolognaFiere; è inoltre di competenza esclusiva dell'espositore l'ottenimento di eventuali autorizzazioni da parte delle autorità sanitarie e di pubblica sicurezza e, in genere da parte degli enti preposti, per le iniziative di cui sopra, se e in quanto richieste;

- la diffusione di musica dal vivo e registrata mediante l'uso di apparecchi per la riproduzione di musica e di suoni. Eventuali eccezioni potranno essere autorizzate per iscritto dall'Organizzatore solo a condizione che l'Espositore non arrechi disturbo e abbia provveduto ad assolvere gli obblighi di legge per il pagamento dei relativi diritti;

- l'utilizzo, all'interno del Quartiere Fieristico, di propri carrelli elevatori e mezzi di sollevamento;

- qualsiasi forma di concorrenza sleale tra i partecipanti alla manifestazione. A tal fine l'espositore si impegna ad accettare, ai fini espositivi e per garantire il corretto svolgimento della manifestazione tutte quelle iniziative che l'Organizzatore potrà intraprendere per garantire l'immediata cessazione di eventuali possibili concorrenza sleali, o per tutelare gli altri espositori l'Organizzatore e BolognaFiere stesso

- eventuali controversie tra gli Espositori per concorrenza sleale dovranno essere risolte direttamente tra gli Espositori stessi, con completo esonero dell'Organizzatore e di BolognaFiere;

- la circolazione di chiunque in Quartiere con mezzi meccanici tipo pattini a rotelle, monopattini, biciclette o ciclomotori ad eccezione del personale di servizio dell'Organizzatore o di BolognaFiere;

- è fatto divieto di accedere al Quartiere con macchine fotografiche, cineprese, videoregistratori e con ogni altro genere di apparecchi di ripresa senza la preventiva autorizzazione dell'Organizzatore. L'Organizzatore potrà vietare l'ingresso al Quartiere od ai singoli padiglioni con borse, valigie o altri contenitori, prescrivendone il deposito in guardaroba. I cofanettoni potranno essere allontanati dal Quartiere ad opera del personale di servizio. I divieti di carattere tecnico emanati per motivi di sicurezza, igiene, inquinamento in generale, per le persone e per le cose, nonché al fine di impedire la manomissione dei beni mobili ed immobili del Quartiere Fieristico e le prescrizioni relative, contenuti nel "Regolamento Tecnico di Manifestazione e Moduli Vari", si intendono facenti parte delle presenti condizioni generali di contratto, e l'Espositore si impegna ad osservarli strettamente. Eventuali deroghe potranno essere rilasciate, esclusivamente per iscritto, dall'Organizzatore o dalla Divisione Operations di BolognaFiere. In caso di inosservanza anche di uno soltanto dei divieti sopra indicati, ovvero di quelli richiamati dal presente articolo, l'Organizzatore potrà applicare le sanzioni previste dal "Regolamento Tecnico di Manifestazione e Moduli Vari" e/o risolvere il contratto di partecipazione al Salone senza necessità di pronuncia del giudice ma semplicemente mediante qualsiasi comunicazione scritta all'Espositore presso il suo stand. Ciò comporterà l'immediata chiusura dello stand ed il ritiro dei documenti di accesso al Quartiere, senza pregiudizio per i corrispettivi dovuti dall'Espositore.

Art. 21 – CONVEGNI, CONCORSI, BUSINESS MEETING - Durante la fiera potranno essere indetti convegni, concorsi, business meeting e manifestazioni. L'Organizzatore non potrà essere in alcun modo responsabile nel caso in cui uno o più del business meeting programmati non si svolgano, così come nel caso in cui le trattative tra buyer e espositore non vadano a buon fine; ogni rapporto tra questi ultimi dovrà essere gestito esclusivamente tra gli stessi con totale esonero dell'Organizzatore.

Art. 22 – RINVIO, RIDUZIONE O SOSPENSIONE DEL SALONE - È facoltà discrezionale ed insindacabile dell'Organizzatore, apportare modifiche alle date di svolgimento del Salone, senza che per ciò l'Espositore possa recedere o comunque sciogliere il contratto e liberarsi degli impegni assunti. Inoltre, l'Organizzatore, potrà ridurre il Salone, ovvero sospingerlo in tutto od in alcuni suoi settori, senza che ciò essere tenuto alla corrispondenza di indennizzi penali o danni di sorta. In tali casi l'Organizzatore dovrà dare comunicazione delle modifiche attuate mediante comunicazione scritta, per lettera raccomandata o comunicazione tramite PEC, o altro idoneo mezzo, da inoltrarsi almeno 30 giorni prima della data prevista per l'inizio della manifestazione.

Art. 23 – FORZA MAGGIORE - Costituisce forza maggiore il verificarsi di un evento o circostanza ("Evento di Forza Maggiore") che impedisca di eseguire una o più obbligazioni contrattuali, se e nella misura in cui i risultati provino: a) che l'impedimento è fuori dal ragionevole controllo; b) che esso non avrebbe ragionevolmente potuto essere previsto al momento della conclusione del contratto; e c) che gli effetti dell'impedimento non avrebbero potuto essere ragionevolmente evitati o superati. Le condizioni di cui alle lettere (a) e (b) si considerano realizzate, salvo prova contraria, in presenza dei seguenti eventi: guerra (dichiarata o meno), invasioni, atti di nemici stranieri, ampia mobilitazione militare sul territorio nazionale o internazionale; guerre civili, sommosse, ribellioni o ro rivoluzioni, insurrezioni, atti di terrorismo, sabotaggio o pirateria; embarghi; necessità di rispettare qualsiasi atto avente forza di legge o provvedimento governativo, espropriazione, requisizione, nazionalizzazione; peste, epidemie, pandemie, calamità naturali o eventi naturali estremi in generale; esplosioni, incendi, distruzione di attrezzature, interruzione prolungata dei trasporti, delle telecomunicazioni, del sistema informativo o dell'energia; boicottaggi, scioperi e serrate, occupazione dei locali. Nel caso in cui dovesse verificarsi un qualsiasi Evento di Forza Maggiore l'Organizzatore sarà esonerata dall'obbligo di adempimento alle sue obbligazioni contrattuali e da qualsiasi responsabilità per danni o qualsiasi rimedio per inadempimento contrattuale, a partire dal momento in cui l'evento di forza maggiore impedisce l'adempimento, purché ne venga data notizia all'altra parte senza ritardo. In mancanza di comunicazione tempestiva, l'esonero produrrà effetti dal momento in cui la comunicazione raggiunge l'altra parte. L'altra parte potrà sospendere l'adempimento dei propri obblighi a partire dalla data della comunicazione. Qualora, a causa di un Evento di Forza Maggiore, si renda necessario rinviare la Manifestazione, l'Organizzatore tratterà le somme già ricevute (i.e. la quota di iscrizione, eventuali acquisti e altri importi a saldo), che potranno essere utilizzate dall'Espositore - senza alcuna garanzia sulla varia-zione delle tariffe - per la partecipazione all'evento nelle nuove date, in parziale deroga alla disciplina dispositiva dettata dagli art. 1256, 1463, 1464 e 2033 c.c.. Se, a causa di un Evento di Forza Maggiore, dovesse essere necessario cancellare la Manifestazione, l'Organizzatore, si riserva di trattenere la quota di iscrizione versata dagli espositori a titolo di rimborso spese di organizzazione effettivamente sostenute, senza che essi possano, a qualsiasi titolo o per qualsiasi motivo, pretendere alcun risarcimento o restituzi-one nei confronti dell'Organizzatore, in parziale deroga alla disciplina dispositiva dettata dagli art. 1256, 1463, 1464 e 2033 c.c. Nel caso in cui dovesse verificarsi un qualsiasi Evento di Forza Maggiore l'Espositore sarà esonerato dall'obbligo di adempimento alle obbligazioni contrattuali successive al verificarsi dell'evento e da qualsiasi responsabilità per danni o qualsiasi rimedio per inadempimento contrattuale, a partire dal momento in cui l'impedimento inibisce l'adempimento, purché ne venga data notizia debitamente documentata all'Organizzatore senza ritardo. In mancanza di comunicazione tempestiva, l'esonero produrrà effetti dal momento in cui la comunicazione raggiunge l'altra parte che potrà sospendere l'adempimento dei propri obblighi a partire dalla data della comunicazione. Qualora l'Espositore, a causa di un Evento di Forza Maggiore, sia impossibilitato ad essere presente all'Evento, l'Organizzatore tratterà le somme già ricevute (i.e. la quota di iscrizione ed altri eventuali accanti), che potranno essere utilizzate dall'Espositore - senza alcuna garanzia sulla variazione delle tariffe - per la partecipazione all'evento nelle edizioni successive. Nelle ipotesi di Evento di Forza Maggiore, non troveranno applicazione i termini per la comunicazione previste dall'art. 22 delle Condizioni Generali di Partecipazione.

Art. 24 – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE - ELEZIONE DI DOMICILIO - NORME LEGISLATIVE APPLICABILI -GIURISDIZIONE ITALIANA E FORO TERRITORIALMENTE COMPETENTE - È fatto obbligo all'Espositore di attenersi alle prescrizioni che la Autorità di Pubblica Sicurezza e quelle preposte alla prevenzione incendi, alla prevenzione antinfortunistica ed alla vigilanza sui locali aperti al pubblico dovessero emanare nei confronti di Fiera. L'Espositore ed i terzi per suo conto operanti nel Quartiere Fieristico debbono utilizzare personale con rapporto di lavoro, subordinato ed autonomo, rispondente ai requisiti delle vigenti leggi (in materia previdenziale, assicurativa, fiscale, etc.). L'Espositore elegge il proprio domicilio, ad ogni effetto di legge, presso la sede dell'Organizzatore, ed accetta, in via esclusiva, la giurisdizione italiana e la competenza del Foro di Milano. Il rapporto tra l'Organizzatore, l'Espositore e gli eventuali terzi è regolamentato esclusivamente dalle leggi italiane.

Art. 25 – RAPPORTI CON BOLOGNAFIERE S.p.a. - L'Espositore prende atto che il Salone avrà svolgimento nel Quartiere Fieristico di BolognaFiere e si impegna ad osservare, ed a far osservare dai propri dipendenti e collaboratori, le disposizioni regolamentari emanate da BolognaFiere. Ogni diritto dell'Espositore farà carico soltanto ed esclusivamente all'Organizzatore, mentre ogni e qualsiasi obbligo di comportamento assunto dall'Espositore si intenderà esteso anche a favore di BolognaFiere, che sarà quindi legittimato, in caso di inosservanza di tali obblighi, di ogni propria disposizione regolamentare e di ogni norma di legge, ad inter-venire direttamente, agendo anche con il proprio personale di servizio nel Quartiere.

Art. 26 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - Nota informativa art.13 del Regolamento Europeo sulla Protezione dei Dati n. 2016/679 – GDPR. La informiamo che Senaf srl, titolare del trattamento con sede a Milano, via Eritrea 21, garantisce che i dati, da Voi forniti attraverso l'iscrizione alla fiera SAIE in qualità di espositori, verranno comunicati a terzi, a Fiera, e a tutti quei soggetti le cui prestazioni sono correlate e necessarie allo svolgimento della manifestazione ed utilizzati per fini statistici e azioni informative e commerciali. Inoltre, i riferimenti anagrafici, dati personali, intesi come riferimenti anagrafici, e dati personali sensibili intesi come foto o immagini riprese durante lo svolgimento dell'evento, da voi forniti potranno essere pubblicati e/o inseriti all'interno del nostro sito internet. La base giuridica del trattamento e la partecipazione ad un contratto commerciale ed il periodo di conservazione è definito sulla base di obblighi legali e normativi. Il conferimento dei dati è obbligatorio per quanto è richiesto dagli obblighi legali e contrattuali e l'eventuale rifiuto a fornirli o al successivo trattamento potrà determinare l'impossibilità della scrivente a dar corso ai rapporti contrattuali medesimi. Inoltre, l'interessato si impegna a comunicare le eventuali variazioni di tali dati. L'elenco aggiornato dei responsabili è disponibile presso Senaf srl, i dati saranno trattati manualmente ed elettronicamente. Vi ricordiamo che potrete opporvi in ogni momento al trattamento in oggetto, nonché esercitare tutti i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del GDPR quali accesso, rettifica, aggiornamento e cancellazione, comunicandolo a Senaf srl via Eritrea 21 - 20157 Milano o e-mail: privacy@senaf.it. L'interessato con la firma apposta in calce acconsente liberamente al trattamento indicato. Per maggiori informazioni sull'utilizzo dei dati visita la pagina: <http://www.senaf.it/privacy>.

Art. 26 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - Nota informativa art.13 del Regolamento Europeo sulla Protezione dei Dati n. 2016/679 – GDPR. La informiamo che Senaf srl, titolare del trattamento con sede a Milano, via Eritrea 21, garantisce che i dati, da Voi forniti attraverso l'iscrizione alla fiera SAIE in qualità di espositori, verranno comunicati a terzi, a Fiera, e a tutti quei soggetti le cui prestazioni sono correlate e necessarie allo svolgimento della manifestazione ed utilizzati per fini statistici e azioni informative e commerciali. Inoltre, i riferimenti anagrafici, dati personali, intesi come riferimenti anagrafici, e dati personali sensibili intesi come foto o immagini riprese durante lo svolgimento dell'evento, da voi forniti potranno essere pubblicati e/o inseriti all'interno del nostro sito internet. La base giuridica del trattamento e la partecipazione ad un contratto commerciale ed il periodo di conservazione è definito sulla base di obblighi legali e normativi. Il conferimento dei dati è obbligatorio per quanto è richiesto dagli obblighi legali e contrattuali e l'eventuale rifiuto a fornirli o al successivo trattamento potrà determinare l'impossibilità della scrivente a dar corso ai rapporti contrattuali medesimi. Inoltre, l'interessato si impegna a comunicare le eventuali variazioni di tali dati. L'elenco aggiornato dei responsabili è disponibile presso Senaf srl, i dati saranno trattati manualmente ed elettronicamente. Vi ricordiamo che potrete opporvi in ogni momento al trattamento in oggetto, nonché esercitare tutti i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del GDPR quali accesso, rettifica, aggiornamento e cancellazione, comunicandolo a Senaf srl via Eritrea 21 - 20157 Milano o e-mail: privacy@senaf.it. L'interessato con la firma apposta in calce acconsente liberamente al trattamento indicato. Per maggiori informazioni sull'utilizzo dei dati visita la pagina: <http://www.senaf.it/privacy>.

Art. 26 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - Nota informativa art.13 del Regolamento Europeo sulla Protezione dei Dati n. 2016/679 – GDPR. La informiamo che Senaf srl, titolare del trattamento con sede a Milano, via Eritrea 21, garantisce che i dati, da Voi forniti attraverso l'iscrizione alla fiera SAIE in qualità di espositori, verranno comunicati a terzi, a Fiera, e a tutti quei soggetti le cui prestazioni sono correlate e necessarie allo svolgimento della manifestazione ed utilizzati per fini statistici e azioni informative e commerciali. Inoltre, i riferimenti anagrafici, dati personali, intesi come riferimenti anagrafici, e dati personali sensibili intesi come foto o immagini riprese durante lo svolgimento dell'evento, da voi forniti potranno essere pubblicati e/o inseriti all'interno del nostro sito internet. La base giuridica del trattamento e la partecipazione ad un contratto commerciale ed il periodo di conservazione è definito sulla base di obblighi legali e normativi. Il conferimento dei dati è obbligatorio per quanto è richiesto dagli obblighi legali e contrattuali e l'eventuale rifiuto a fornirli o al successivo trattamento potrà determinare l'impossibilità della scrivente a dar corso ai rapporti contrattuali medesimi. Inoltre, l'interessato si impegna a comunicare le eventuali variazioni di tali dati. L'elenco aggiornato dei responsabili è disponibile presso Senaf srl, i dati saranno trattati manualmente ed elettronicamente. Vi ricordiamo che potrete opporvi in ogni momento al trattamento in oggetto, nonché esercitare tutti i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del GDPR quali accesso, rettifica, aggiornamento e cancellazione, comunicandolo a Senaf srl via Eritrea 21 - 20157 Milano o e-mail: privacy@senaf.it. L'interessato con la firma apposta in calce acconsente liberamente al trattamento indicato. Per maggiori informazioni sull'utilizzo dei dati visita la pagina: <http://www.senaf.it/privacy>.

Art. 26 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - Nota informativa art.13 del Regolamento Europeo sulla Protezione dei Dati n. 2016/679 – GDPR. La informiamo che Senaf srl, titolare del trattamento con sede a Milano, via Eritrea 21, garantisce che i dati, da Voi forniti attraverso l'iscrizione alla fiera SAIE in qualità di espositori, verranno comunicati a terzi, a Fiera, e a tutti quei soggetti le cui prestazioni sono correlate e necessarie allo svolgimento della manifestazione ed utilizzati per fini statistici e azioni informative e commerciali. Inoltre, i riferimenti anagrafici, dati personali, intesi come riferimenti anagrafici, e dati personali sensibili intesi come foto o immagini riprese durante lo svolgimento dell'evento, da voi forniti potranno essere pubblicati e/o inseriti all'interno del nostro sito internet. La base giuridica del trattamento e la partecipazione ad un contratto commerciale ed il periodo di conservazione è definito sulla base di obblighi legali e normativi. Il conferimento dei dati è obbligatorio per quanto è richiesto dagli obblighi legali e contrattuali e l'eventuale rifiuto a fornirli o al successivo trattamento potrà determinare l'impossibilità della scrivente a dar corso ai rapporti contrattuali medesimi. Inoltre, l'interessato si impegna a comunicare le eventuali variazioni di tali dati. L'elenco aggiornato dei responsabili è disponibile presso Senaf srl, i dati saranno trattati manualmente ed elettronicamente. Vi ricordiamo che potrete opporvi in ogni momento al trattamento in oggetto, nonché esercitare tutti i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del GDPR quali accesso, rettifica, aggiornamento e cancellazione, comunicandolo a Senaf srl via Eritrea 21 - 20157 Milano o e-mail: privacy@senaf.it. L'interessato con la firma apposta in calce acconsente liberamente al trattamento indicato. Per maggiori informazioni sull'utilizzo dei dati visita la pagina: <http://www.senaf.it/privacy>.

Data

Timbro e Firma

Data

Timbro e Firma